

azienda di una passività continua, la quale impedirebbe a questo istituto di industrializzarsi.

D'altra parte nella stessa legge di Napoli e in tutte le altre occorrenze dello Stato, il quale aveva bisogno di espropriare dei terreni, non si tiene conto, o raramente, del valore venale.

Generalmente nè il valore di affezione, nè quello che può esser dato da altri elementi, deve essere considerato in occasione di espropriazione per pubblica utilità. Generalmente si tiene conto del reddito presumibile. È già gran cosa non avere stabilito un periodo di tempo, perchè a ragion logica si potrebbe disporre che si dovesse calcolare la media dei redditi annui nell'ultimo decennio, comprendendo anche in parte qualcuna delle annate prima della guerra, la quale potrebbe contemperare giustamente l'eccessività dei redditi venuti dopo.

Non c'è neanche questa limitazione. Si parla solo dei redditi presumibili, calcolo che non è difficile a farsi. E mi pare che questo termine sia il massimo che si possa concedere, perchè questa legge, che vorrebbe essere una legge di espropriazione, non sia in definitiva una legge di turlupinatura per gli Istituti espropriandi.

Il valore di stima dei terreni agli effetti dell'imposta sul patrimonio si potrebbe anche accettare; anzi saremmo anche disposti a ritirare il nostro emendamento se la Camera credesse di accettare, come unico mezzo per stabilire il prezzo di stima, il prezzo agli effetti dell'imposta del patrimonio: vale a dire che accettiamo per l'espropriazione quella che è la denuncia fatta dal proprietario. È vero che questa denuncia non è libera in quanto che l'imposta patrimoniale è calcolata con un determinato coefficiente.

FONTANA. Non più.

PIEMONTE. Meglio, e allora accettiamo. Delle due l'una: o i proprietari dicono una cosa inferiore alla verità, e dalla legge sono castigati; o i proprietari esagerano, e dalla legge saranno premiati.

CAETANI. Ma intanto il prezzo lo determina lo Stato.

PIEMONTE. Quindi se vogliamo accettare quest'unico criterio noi siamo d'accordo; altrimenti non c'è criterio più logico di quello del reddito presumibile di oggi, di ieri, di domani. In ogni modo ormai c'è una specie di giurisprudenza dell'Opera nazionale dei combattenti, e non c'è difficoltà a determinare quale è il reddito di una determinata azienda, anche il reddito attuale.

Quando noi domandiamo che sia capitalizzato questo reddito normale attuale, noi diamo la dimostrazione di non volere, come credono i nostri avversari, non tener conto del diritto di proprietà, e invece abbiamo la impressione che il voler tener conto di uno stato eccezionale, come quello di oggi, per determinare a chiedere il valore venale, sia una esagerazione la quale non farebbe che compromettere tutti gli istituti che fossero incaricati di provvedere a queste espropriazioni. In altri termini, tutte le aziende che l'Ente nazionale del latifondo venisse ad espropriare col prezzo venale attuale sarebbero irrimediabilmente per sempre passive, e quindi noi faremmo una legge che dovrebbe solo rovinare, infine, quegli stessi enti che noi creiamo per la esecuzione della legge stessa.

PRESIDENTE. Dunque, mantiene il suo emendamento circa la valutazione.

PIEMONTE. Circa la stima. Presenteremo in seguito, un emendamento che stiamo preparando per la capitalizzazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Giavazzi, Aldisio, Marino, Baranzini, Romani, così formulato:

« Al terzo comma, alle parole: mediante perizia giurata redatta dal perito e dai periti nominati dalla Commissione provinciale, *sostituire*: dalla Commissione provinciale previa perizia giurata redatta da uno o più tecnici da essi nominati ».

L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgerlo.

GIAVAZZI. Due parole soltanto perchè si tratta di una semplice modifica di forma.

Noi abbiamo osservato che nell'articolo proposto dalla Commissione mancherebbe l'autorità che dovrebbe determinare questo prezzo, perchè si dice che « il prezzo è determinato mediante perizia », ma da chi? Bisogna che vi sia qualcuno che, compiuta la perizia, la sanzioni e la renda pubblica. E poichè i periti di primo grado sono nominati dalla Commissione, ecco perchè abbiamo proposto di dire a questo punto dell'articolo che la determinazione del prezzo sarà fatta dalla Commissione provinciale, previa perizia giurata redatta da uno o più tecnici da essa nominati.

PRESIDENTE. È evidente.

Segue l'emendamento degli onorevoli Caetani, Fontana, Valentini Ettore, Acerbo, e Franceschi, così formulato:

« *Sostituire al terzo comma*:

« Il prezzo di espropriazione, in difetto di accordo tra le parti, è determinato dalla